

SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

PREMESSO CHE:

- relativamente al progetto denominato “*Public Procurement Assessment in the Healthcare Sector*” (acronimo PROCURE) – Project number 101128437, con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 15.01.2025 è stata approvata la graduatoria finale, in cui risulta primo e unico classificato il dott. Giuseppe DIGREGORIO, il quale, con comunicazione acquisita al protocollo dell’Agenzia n. 0000180 del 20.01.2025, ha comunicato la Sua disponibilità ad accettare l’incarico in oggetto;
- con Deliberazione n. ____ del ____ questa Agenzia ha deliberato di conferire, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, al dott. Giuseppe DIGREGORIO l’incarico di lavoro autonomo di esperto in procedure innovative di e-procurement pubblico in sanità, per l’esecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto denominato “*Public Procurement Assessment in the Healthcare Sector*” (acronimo PROCURE), da espletarsi entro la scadenza contrattuale dell’incarico, fissata al 31.05.2025 (termine di scadenza del Progetto PROCURE ex D.C.S. AReSS n. 288 del 22.12.2023).

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L’anno 2025, il giorno ____ del mese di _____, nella sede dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia sita in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

TRA

L’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.), C.F.: 93496810727 - Partita IVA: 08238890720, in persona dal suo legale rappresentante dott. Giovanni MIGLIORE, di seguito denominata “A.Re.SS. PUGLIA”

E

il dott. **Giuseppe DIGREGORIO**, nato a ____ il ____ e residente in ____ in Via _____, C.F.: _____ - Partita IVA: _____, di seguito denominato “collaboratore”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

L'A.Re.S.S. PUGLIA, come sopra rappresentata, conferisce – ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 – al dott. _____ l'incarico di lavoro autonomo di natura professionale, senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, giusta D.D.G. n. ____ del _____, per la realizzazione delle attività indicate al successivo art. 2.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

In linea con quanto richiesto nella nota prot. AReSS n. 0001518 del 15.05.2024, a firma del Referente Scientifico dell'Agenzia per il progetto *de quo*, dott.ssa E. GRAPS, il collaboratore dovrà essere preposto allo svolgimento delle seguenti attività:

- Partecipare ad uno studio osservazionale sul contesto sanitario e degli acquisti in sanità a livello europeo;
- contribuire all'identificazione di elementi chiave per promuovere procedure di acquisto pubbliche di successo nel settore sanitario (Metodologia Delphi);
- collaborare nello sviluppo di raccomandazioni sulle migliori pratiche di acquisto pubblico per il Ministero della Salute;
- assicurare l'operatività del progetto con la supervisione del Responsabile scientifico ed in particolare garantire:
 - partecipazione alle teleconferenze e ai meeting di progetto da remoto ed in presenza;
 - compilazione di documenti e redazione di contributi tecnici in lingua inglese;
 - scouting e raccolta dati di contesto;
 - interfaccia con istituzioni;
 - contributo alla rendicontazione su attività svolte;
 - monitoraggio dei tempi di progetto;
 - tempestivo riscontro alle richieste dei partners sui relativi Work packages di competenza.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il presente incarico verrà svolto, in piena autonomia tecnica e organizzativa, da parte del "collaboratore" nei confronti di A.Re.S.S. Puglia, impegnandosi a garantire l'eventuale presenza nelle sedi dell'Agenzia su disposizione del Direttore dell'Area Valutazione e Ricerca dell'Agenzia, dott.ssa Elisabetta Graps, in qualità di referente scientifico di progetto, tenuto conto delle specifiche esigenze oggetto del presente contratto.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, ma il "collaboratore", nell'ambito delle direttive e delle indicazioni generali impartite dal Direttore di cui sopra ha piena autonomia di organizzare la propria attività, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati commissionati, con le modalità che ritiene più opportune.

A conclusione dell'incarico il "collaboratore" presenterà un report finale sull'attività svolta, che dovrà essere validato dal referente scientifico di Progetto.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata della collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 maggio 2025, termine eventualmente prorogabile, essendo coincidente con la scadenza del Progetto PROCURE (ex D.C.S. AReSS n. 288 del 22.12.2023).

Non è previsto il rinnovo tacito del contratto.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione è determinato in un massimo € 50.000,00 onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale (Ritenuta d'acconto IRPEF, IVA, Cassa professionale, gestione separata INPS, IVA ecc..), per un massimo di 145 giornate di lavoro, con un compenso onnicomprensivo di 344,80 € al giorno, da svolgersi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro la scadenza contrattuale dell'incarico *de quo* (31.05.2025).

Il "collaboratore" dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, quali: la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il "collaboratore" dichiara ad ogni effetto che, nella determinazione del compenso, ha valutato ogni e qualsivoglia elemento, che possa influire sullo stesso. Al "collaboratore" non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso spettante sarà liquidato, con apposita determinazione dirigenziale, con cadenza quadrimestrale, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori effettivamente prestati, e comunque previa trasmissione da parte dell'incaricato di apposita fattura elettronica e/o di altro documento contabile, della reportistica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti e dei deliverables realizzati, validati dal Direttore dell'Area Valutazione e Ricerca dell'Agenzia, dott.ssa Elisabetta Graps, in qualità di referente scientifico di progetto.

L'Agenzia non sarà in alcun modo responsabile, in caso di variazioni alle modalità di pagamento, richieste dal collaboratore e non portate a conoscenza dell'Agenzia con mezzi idonei.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative ad eventuali trasferte e/o missioni, connesse con le attività affidate e/o, comunque, necessarie per la realizzazione delle medesime, debitamente e preventivamente autorizzate dal Referente Scientifico di Progetto, saranno rimborsate, nei termini di legge e dietro presentazione della prescritta documentazione, ai sensi del vigente Regolamento sul trattamento delle missioni in Italia e all'Estero di questa Agenzia.

ART. 7 – RECESSO

L'ARESS PUGLIA si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (in tal caso, al collaboratore sarà corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivamente svolto).

Il collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (in tal caso, al collaboratore sarà corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivamente svolto); in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, al collaboratore sarà applicata, a titolo di penale, una detrazione pari al 15% del compenso residuo previsto alla data del recesso.

Il Direttore dell'Area Valutazione e Ricerca dell'Agenzia verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante monitoraggio della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Referente Scientifico potrà richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a n. 30 (trenta) giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Referente Scientifico potrà chiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a n. 30 (trenta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, si potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia.

Pertanto, il "collaboratore" non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia ed indicando, comunque, che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Agenzia.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il "collaboratore" entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di che trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il "collaboratore" assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, che dovesse subire nello svolgimento dell'incarico; lo stesso solleva l'Agenzia da qualsiasi responsabilità, per danni a persone e/o cose, che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Inoltre, qualora il "collaboratore", per lo svolgimento dell'incarico, si trovi presso strutture dell'Agenzia, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08, adottate dall'Agenzia sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 2016/679, il committente informa il “collaboratore” che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dall’Agenzia, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende che sono strumentali all’attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il “collaboratore” dichiara di essere stato informato di quanto sopra e di quanto qui di seguito specificato:

Titolare del trattamento dei dati è AReSS Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70121 Bari;

Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – dpo.aress@pec.rupar.puglia.it .

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il “collaboratore” dichiara di accettare la competenza del Foro di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, li _____

Il collaboratore

Il Direttore Generale di A.Re.S.S. Puglia
